



Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro

VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE

Il giorno 5 aprile 2016 alle ore 11,00 a seguito di convocazione dell'Amministrazione, di cui alla nota prot. n. 2621 del 11.03.2016, si sono riuniti presso l'ufficio del Comandante i rappresentanti delle organizzazioni CGIL, CISL, UIL, UGL, USB e CONAPO ed i rappresentanti dell'Amministrazione.

Per l'Amministrazione sono presenti:

Il Comandante Ing. FABIO SASSU

Il Funzionario IA ANTONIO ANGOTZI

Il Funzionario IA ANTONIO MASSIDDA

per le Rappresentanze Sindacali:

CGIL: GIANFRANCO PISCHEDDA
CISL: VINCENZO MUGGITTU
UIL: DELOGU ALESSANDRO
UGL:
USB:
CONAPO: MELIS ENRICO – CONGIU SALVATORE

L'ordine del giorno prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

- 1) Unificazione e aggiornamento criteri e per la mobilità interna del personale operativo.

Il Comandante apre la discussione facendo presente che ritiene necessario unificare e aggiornare i criteri attualmente vigenti per la mobilità interna del personale operativo.

Infatti, premesso che le mobilità interne del personale operativo (VP – CS – CR) sono state finora, regolamentate dagli Ordini del Giorno n. 81 e 82 del 24 aprile 1997 e n. 173 dell'11 maggio 2009, scaturiti a seguito di regolare contrattazione con le OO.SS. Provinciali rappresentative dei lavoratori, considerata la sempre più frequente assegnazione di personale con la qualifica di VP - CS - CR, in linea con i principi di trasparenza e chiarezza dell'azione amministrativa, il Comandante evidenzia la necessità di unificare e aggiornare, in un unico O.d.G., tutte le disposizioni ed i criteri a cui si farà riferimento nelle prossime mobilità interne delle varie qualifiche come di seguito specificato.

1. CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI - MOBILITA' VIGILI PERMANENTI

Per la formazione delle graduatorie si utilizzeranno i seguenti parametri:

- **Anzianità di qualifica** – intesa come data di decorrenza dell'immissione in ruolo e/o qualifica (titolo preminente).
A parità di qualifica sono assegnati i seguenti punteggi:
- **a) residenza nella Provincia** (intendendo per Provincia il territorio politico e operativo del Comando) **punti 2**



- **b) residenza nel territorio operativo della sede richiesta (per residenza si intende quella acquisita dall'intero nucleo familiare del dipendente all'atto dell'apertura della mobilità) punti 1**
 - **c) coniugato punti 2**
 - **d) vedovo, divorziato o legalmente separato con figli a carico punti 2**
 - **e) per ogni figlio a carico (per figlio a carico si intende un figlio minore o maggiorenne purché disoccupato) punti 1**
- A parità di punteggio viene considerato l'ordine di ruolo nella qualifica di appartenenza.

2. CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI - MOBILITA' CAPO SQUADRA – CAPO REPARTO

Per la formazione delle graduatorie si utilizzeranno i seguenti parametri:

Vale quanto previsto alle lettere **a – b – c - d – e** per il personale appartenente alle varie qualifiche di Vigile Permanente. Anche per il personale Qualificato, per la formazione della graduatoria, a parità di punteggio, è considerato l'ordine di ruolo nella qualifica di appartenenza.

3. CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI – CARICHI DI FAMIGLIA

A seguito dell'evoluzione legislativa sul diritto di famiglia, fermo restando i punteggi previsti per gli altri titoli, per la formazione delle graduatorie, si utilizzeranno i seguenti parametri che regolano l'attribuzione dei punteggi previsti per i carichi di famiglia così come segue:

- dipendente vedovo **punti 4 per il primo figlio a carico**
punti 1 per ogni altro figlio fiscalmente a carico
- dipendente non coniugato, ovvero divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale **punti 3 per il primo figlio a carico**
punti 1 per ogni altro figlio fiscalmente a carico

Sono considerati fiscalmente a carico i figli minori di età ed i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro.

4. CRITERI GENERALI MOBILITA'

I posti disponibili per ciascuna sede/turno, sono ricoperti, per le varie qualifiche, secondo i presenti criteri e sulla base delle preferenze di sede indicate, nell'ordine di priorità, dal personale nell'istanza di mobilità. L'assegnazione al turno, eventualmente indicato dal dipendente, non è vincolante per l'Amministrazione. Nell'assegnazione del personale ai vari turni di servizio è, infatti, considerata la/le qualificazione/i posseduta/e da ciascun dipendente. Questo per consentire un'equa distribuzione delle varie qualificazioni fra i quattro turni di servizio e finalizzate a garantire un efficiente servizio di soccorso tecnico urgente. Equa distribuzione, fra i turni e le sedi di servizio, dovrà essere prevista anche per i dipendenti che usufruiscono dei benefici derivanti dalle leggi speciali (104/1992 – 267/2000).

In caso di assegnazione contemporanea di personale (VP – CS – CR), ma in possesso di anzianità di servizio e/o qualifica differenti, la mobilità avviene in fasi distinte dando priorità al personale già in servizio presso il Comando alla data di assegnazione delle nuove unità operative. Questa regola vale anche nel caso di personale trasferito provvisoriamente per effetto delle leggi speciali.



5. **Esigenze per motivi di viaggio:** Per il personale (massimo tre unità) che presta servizio in una sede diversa dal proprio domicilio, è prevista la possibilità, ferma restando la disponibilità di posti e le prioritarie esigenze del soccorso tecnico urgente, di essere assegnati al medesimo turno di servizio previa richiesta sottoscritta dagli interessati. Questo personale assume la posizione in graduatoria di colui che occupa la posizione meno favorevole.
Nel caso di assegnazione di personale, compreso quello trasferito ai sensi delle leggi speciali, la mobilità orizzontale e verticale, così come concordato con le OO.SS. Provinciali, viene effettuata dando priorità al personale già in servizio nel Comando.

6. **Criticità e posti vacanti:** Il personale trasferito per effetto delle leggi speciali, viene assegnato alla sede più vicina alla propria residenza, ovvero sede dove deve espletare il proprio mandato, compatibilmente con la presenza di "criticità" e la disponibilità di "posti vacanti" nella sede aspirata e fatte salve le prioritarie esigenze derivanti dal servizio di soccorso tecnico urgente. Al riguardo si precisa che per "posto vacante" s'intende un qualsiasi posto vacante nelle sedi di servizio mentre per "criticità" si intende un posto vacante critico cioè un posto vacante che, se non coperto, causa la non operatività delle sedi distaccate (esempio: presenza di un distaccamento con una sezione operativa costituita da un numero di unità inferiore a 5) . Premesso quanto sopra, si stabilisce che, durante una procedura di mobilità, in fase di assegnazione di personale in possesso dei benefici di cui alle leggi speciali, dovranno essere coperte prioritariamente le "criticità" e successivamente i posti vacanti. Si precisa che per la copertura delle "criticità" si terrà conto dell'ordine di ruolo partendo dalla posizione più bassa della graduatoria. Quanto sopra fermo restando che, prima dell'assegnazione del personale in leggi speciali, dovranno essere predisposti anticipatamente i movimenti del personale già in servizio al Comando.

Il personale di nuova assegnazione al Comando, compreso quello trasferito in base alle leggi speciali, nelle more dell'espletamento della mobilità del personale già in servizio nel Comando, viene assegnato provvisoriamente in una sede e in turno di servizio fino al completamento della mobilità del personale "anziano".

7. **Priorità fra leggi speciali:** Nel caso di assegnazione contemporanea di unità per effetto delle leggi speciali (104/1992 e 267/2000), non sussiste titolo di priorità fra le suddette leggi, essendo due normative che, in entrambi i casi, tendono a favorire l'avvicinamento alla sede di residenza ovvero quella dove deve essere espletato il mandato amministrativo. In questo caso, il Comando procede a soddisfare le richieste degli interessati secondo i criteri innanzi evidenziati. In caso di contemporanea assegnazione di personale per effetto della mobilità ordinaria unitamente a quello trasferito in applicazione delle leggi speciali, fermo restando la priorità di mobilità alle unità già in servizio nel Comando, verrà stilata un'apposita graduatoria secondo i criteri di cui sopra dando la priorità di scelta sede al personale trasferito in base alle leggi speciali.

Per tutte le mobilità a livello provinciale successive, fermo restando le regole sopra riportate, pur considerando il fatto che il personale trasferito in base alle leggi speciali è in regime di trasferimento provvisorio, lo stesso, già assegnato ad una sede/turno del Comando, ha diritto di



priorità nella scelta della sede più vicina alla propria residenza. Si derogherà al suddetto principio solo in caso siano presenti delle eventuali situazioni di "criticità" nelle sedi di servizio come innanzi definite.

Ad ogni utile fine, si ritiene comunque di ribadire che:

In applicazione del comma 5 dell'art.33 della legge 104/1992, l'unità assegnata "non può essere trasferita senza il suo consenso ad altra sede" per effetto di successive mobilità o per movimenti d'ufficio.

In applicazione del comma 6 dell'art. 78 del D.Lgs. 267/2000, l'unità assegnata "non può essere soggetta, se non per consenso espresso, a trasferimento durante l'esercizio del mandato" per effetto di successive mobilità o per movimenti d'ufficio.

8. **Numero delle unità da movimentare:** Ai fini dell'individuazione dei posti vacanti fra le varie sedi/turno del Comando, la mobilità provinciale verrà avviata movimentando un numero di unità pari alle unità di nuova assegnazione e sarà data priorità al personale già in servizio nel Comando alla data di assegnazione delle nuove unità in ingresso. Tale regola vale anche per le unità trasferite provvisoriamente per effetto delle leggi speciali.

9. **Sezione di servizio:** In linea con le indicazioni impartite dalla Direzione Regionale, al fine di garantire l'efficienza del servizio di soccorso tecnico urgente, nella mobilità del personale si terrà conto, nell'ambito della scelta del turno di servizio, delle qualificazioni possedute dallo stesso all'atto di presentazione dell'istanza di mobilità. Pertanto, una volta, effettuato il trasferimento di sede mediante l'applicazione dei presenti criteri, per l'assegnazione della sezione il Comando terrà conto dell'uniforme ripartizione di autisti, SAF, SA, NBCR, GOS, e delle altre abilitazioni/specialità. Si precisa che il Comando si riserva la facoltà di operare delle mobilità orizzontali (cioè movimenti di personale da un turno ad un altro) periodicamente e anche ogniqualvolta si dovessero presentare delle situazioni di evidente squilibrio nella ripartizioni di personale abilitato (autisti, SAF, SA, NBCR, GOS, ecc.) e di personale che gode dei benefici di cui alle leggi speciali.

10. **Trasferimenti "d'ufficio":** Qualora si renda necessario provvedere alla copertura di posti vacanti, in assenza di personale volontariamente disponibile, si procederà utilizzando la graduatoria pubblicata in corso di validità, partendo dall'unità con posizione più bassa. Tale criterio si applica anche in caso di "mobilità d'ufficio" all'interno della stessa sede. Per qualunque qualifica infatti tali spostamenti vengono effettuati tenendo conto esclusivamente dell'ordine di ruolo partendo dal più basso in graduatoria. Negli spostamenti d'ufficio rientra ovviamente il riequilibrio tra le sedi o sezioni dei qualificati, degli specialisti, degli abilitati nelle diverse discipline o settori (qualora si rendessero necessari tali riequilibri). Si precisa che il personale movimentato d'ufficio per effetto della graduatoria, per un periodo complessivo superiore a 90 giorni, non potrà subire un nuovo spostamento senza il suo consenso prima di tre anni.

11. **Spostamenti temporanei:** In deroga alle presenti disposizioni potranno essere eseguiti, per limitati periodi, scambi di sede per garantire il dispositivo di soccorso. Anche in questo caso il



personale movimentato d'ufficio per effetto della graduatoria, per un periodo complessivo superiore a 90 giorni, non potrà subire un nuovo spostamento senza il suo consenso prima di tre anni.

Terminata la sua esposizione, il Comandante cede la parola ai rappresentanti delle OO.SS.

CGIL: esaminando l'informativa del comando prot n. 2509 del 8.3.2016 (unificazione criteri mobilità interna) ritiene, per l'importanza dell'oggetto della convocazione di sviluppare tale proposta per singoli punti.

Al punto 1 "criteri di mobilità", concordiamo sull'indispensabile preminenza dell'anzianità e della residenza in Provincia come definita dal comma a), per ciò che riguarda il comma b) vorremo venisse chiarito il fatto della residenza politica e operativa intervenendo con un tetto minimo di residenza sul territorio di 24 mesi all'atto della mobilità del Comando, vorremo evitare il verificarsi di spostamenti politici all'ultimo minuti in attesa di mobilità. Concordiamo con quanto scritto nei commi c) d) ed e).

Per quanto riguarda il carico familiare chiediamo venga rispettato l'accordo vigente successivo a contrattazione integrativa del 2013, cui fa riferimento art. 38 comma 1 del DL 217/05. Chiediamo una semplificazione del paragrafo "esigenze per motivi di viaggio", mentre concordiamo pienamente per quanto riguarda i paragrafi "criticità" e "posti vacanti".

Al paragrafo "priorità e leggi speciali" pur riconoscendo che entrambe le leggi non danno titolo, tra loro, di priorità, sarebbe opportuno e quantomeno serio avviare in fase di trasferimento, a parità di corso di tali leggi, una verifica sulla situazione familiare del lavoratore in 104 e dare una priorità interna allo stesso in caso di accertata gravità.

Per ciò che riguarda il paragrafo che riporta il numero delle "unità da movimentare", riteniamo ci siano delle imprecisioni, perché in caso di mobilità interna con vacanza di posti non si può prioritariamente precludere al lavoratore il diritto alla sede se vacante, perché in alternativa potrebbe manifestarsi che nel caso di nuove assegnazioni in leggi speciali queste ricoprirebbero i posti vacanti. Concordiamo sul paragrafo "sezioni di servizio" ma dissentiamo nella quasi totalità dei paragrafi "spostamenti temporanei" e "trasferimenti d'ufficio" perché a nostro parere invertiti del significato e frutto di una precedente contrattazione fatta a garanzia che il trasferimento non fosse una condanna per il singolo lavoratore ultimo in graduatoria. Inoltre nel paragrafo non si tiene conto degli oneri spettanti al lavoratore in caso di trasferimento d'ufficio. I 90 giorni proposti oltre sono ben lontani da quanto previsto dall'art.42 del D.P.R. 64. Inoltre chiediamo che il periodo complessivo dello spostamento abbia valore complessivo anche non continuativo in modo da conservare la stabilità nei tre anni. Pertanto, chiediamo che i trasferimenti d'ufficio siano da considerarsi trasferimenti tra le varie sedi di servizio e gli spostamenti temporanei siano da considerarsi riequilibri all'interno della sede di servizio per esigenze operative della stessa.



In conclusione la CGIL ritiene, rispettando le posizioni esposti nei vari punti di poter arrivare a un definitivo e condiviso ordine del giorno in materia di mobilità interna del personale.

UIL: per quanto riguarda i criteri della mobilità nazionale anche per quanto riguarda l'attribuzione dei punteggi del carico familiare siamo concordi con quanto scritto nell'informativa, inoltre concordiamo con la CGIL per quanto riguarda le considerazioni esposte sui punti trattati e in più chiediamo una ripartizione delle leggi 267 e 104 nelle varie sedi di servizio oltre che in sede centrale.

CISL : concorda in linea di massima con quasi tutti i punti. Al punto 3 "attribuzione carichi di famiglia" chiede che venga attribuito lo stesso punteggio (3 punti) anche per il dipendente coniugato al pari del vedovo e del separato (su questo punto concordano anche la CGIL e al UIL). Chiede che vengano invertite le nomenclature dei punti 10 e 11, e che il numero dei giorni dello spostamento da 90 venga riportato a 60 giorni.

CONAPO: i criteri della mobilità nazionale vanno benissimo, per quanto riguarda i criteri stabiliti all'interno del Comando non li riteniamo utili per semplificare le procedure di mobilità. Al riguardo la CONAPO presenta un articolato documento con le relative proposte per i criteri di mobilità interna. Tale documento, nota CONAPO n.8/2016 del 5.4.2016, viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Dopo ampia discussione si concorda di modificare i punti 8 – 10 e 11 come di seguito indicato:

8. Numero delle unità da movimentare: Nella mobilità interna, durante la fase di movimentazione delle unità già in servizio nel Comando, verranno messi a concorso tutti posti vacanti, sulla base delle piante organiche stabilite dal progetto di riordino, ma il numero di unità che saranno poi movimentate sarà pari al numero delle unità di nuova assegnazione soddisfacendo gli aspiranti il trasferimento sulla base della graduatoria stilata applicando i criteri innanzi esposti. Si precisa, inoltre, che le unità in ingresso (anche se in possesso dei requisiti di cui alle leggi speciali) verranno assegnate sulla base delle carenze e delle criticità.

10. Spostamenti "d'ufficio" all'interno della stessa sede: Qualora si renda necessario provvedere alla copertura di posti vacanti, in assenza di personale volontariamente disponibile, si procederà utilizzando la graduatoria pubblicata in corso di validità, partendo dall'unità con posizione più bassa nella graduatoria di ruolo. Tale criterio si applica anche in caso di "mobilità d'ufficio" all'interno della stessa sede. Per qualunque qualifica infatti tali spostamenti vengono effettuati tenendo conto esclusivamente dell'ordine di ruolo partendo dal più basso in graduatoria. Negli spostamenti d'ufficio rientra ovviamente il



riequilibrio tra i turni di servizio, dei qualificati, degli specialisti, degli abilitati nelle diverse discipline o settori (qualora si rendessero necessari tali riequilibri). Si precisa che il personale movimentato d'ufficio per effetto della graduatoria, per un periodo complessivo superiore a 60 giorni, non potrà subire un nuovo spostamento senza il suo consenso prima di tre anni.

11. Trasferimenti temporanei da sede a sede: In deroga alle presenti disposizioni potranno essere eseguiti, per limitati periodi, scambi di sede per garantire il dispositivo di soccorso. Si specifica per la scelta sull'unità da trasferire si terrà conto della qualifica da ricoprire e dell'ordine di ruolo. Anche in questo caso il personale movimentato d'ufficio per effetto della graduatoria, per un periodo complessivo superiore a 60 giorni, non potrà subire un nuovo spostamento senza il suo consenso prima di tre anni. Quanto sopra nel rispetto dell'art. 42 del DPR 64/2012.

Pur apprezzando la volontà dell'Amministrazione di semplificare i criteri di mobilità interna del Comando, il Conapo non firma e si riserva di promuovere eventuali azioni di protesta

Letto, confermato e sottoscritto in data 5.4.2016 alle ore 13,35

Il Comandante Ing. FABIO SASSU

Il Funzionario IA ANTONIO ANGOTZI

Il Funzionario IA ANTONIO MASSIDDA

CGIL: GIANFRANCO PISCHEDDA

CISL: VINCENZO MUGGITTU

UIL: DELOGU ALESSANDRO

UGL:

USB:

CONAPO: MELIS ENRICO – CONGIU SALVATORE



CO.NA.PO. SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale di Nuoro

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Nuoro
Via S. Pertini snc – 08100 Nuoro

Prot. n. 8/2016

Al Signor Comandante Provinciale
Vigili del Fuoco di Nuoro
Dott. Ing. Fabio Sassu

e, p.c. Segreteria Regionale CO.NA.PO.

Oggetto: proposta revisione criteri di mobilità

Egregio Signor Comandante,

preso atto che è intenzione del Comando “unificare e aggiornare i criteri di mobilità del personale operativo”, questa Sezione Provinciale CONAPO di Nuoro, intende richiamare la sua attenzione su alcuni aspetti.

Troviamo che il sistema di attribuzione dei punteggi da Lei proposto sia eccessivamente complesso e, fra l’altro, non tiene conto, se non in ultima istanza, dell’ordine di ruolo. E’ nostra intenzione proporre un metodo di formazione delle graduatorie più snello come dal seguente schema:

1. Anzianità di qualifica – intesa come data di decorrenza del passaggio al ruolo- (titolo preminente)

A parità di anzianità di qualifica si prenderanno in considerazione i seguenti aspetti.

2. Residenza nella provincia

(intendendo per provincia il territorio politico e operativo del Comando)

3. Ordine di ruolo

Spariscono nella nostra proposta sia i così detti “carichi familiari” sia il punteggio relativo alla residenza sul territorio di competenza della sede richiesta. Tale decisione è maturata sulla base di alcune considerazioni:

- a. In primo luogo i colleghi che hanno un carico familiare importante usufruiscono dei benefici relativi ai maggiori punteggi su scala Nazionale, rientrando nel Comando di appartenenza mediamente da 6 mesi ad 1 anno prima di coloro che hanno un carico familiare meno consistente. Ciò naturalmente si traduce con la possibilità di poter partecipare ad almeno 1 o 2 mobilità interne al fine di poter raggiungere la sede desiderata.
- b. In secondo luogo, riteniamo che questo sistema di attribuzione dei punteggi (che ha come conseguenza quello di sovvertire un ordine di ruolo) non sia economicamente indolore per le tasche dei colleghi. Infatti, chi sta dietro in graduatoria ma ha una famiglia numerosa, ha la possibilità di raggiungere la sede desiderata prima di chi sta davanti in graduatoria ma con una famiglia meno numerosa. Il denaro che il primo collega risparmia verrà speso da un altro collega che lo dovrà sostituire, insomma per privilegiare una famiglia ne danneggiamo un'altra.
- c. Infine la terza considerazione che vogliamo fare verte sul fatto che non a caso abbiamo fin qui utilizzato l'aggettivo "numeroso" per descrivere i carichi familiari più consistenti. Riteniamo, infatti, che famiglia numerosa= famiglia bisognosa non sia un'equazione perfetta come vorrebbe far credere questo sistema di attribuzione dei punteggi. Facciamo chiarezza con un esempio: il collega "A", che è indietro in graduatoria, è sposato con una lavoratrice a tempo indeterminato e ha 2 figli. Il collega "B", che sta davanti in graduatoria, è sposato invece con una casalinga e ha un solo figlio. Nel primo caso, abbiamo due familiari a carico (i due bimbi) e due stipendi a sostenere le spese, nel secondo caso abbiamo ancora due unità a carico (la moglie e un figlio) ma un solo reddito. Chi andrebbe a favorire il sistema di attribuzione dei punteggi proposto? Sicuramente la famiglia più **numerosa** ma non la più **bisognosa**, anzi, arrecherebbe a quest'ultima un danno economico.

Riteniamo pertanto sia più appropriato rispettare l'ordine di ruolo, premiando finalmente la meritocrazia. Sulla considerazione anche che non ci risulta che mai nessun pompiere si sia lamentato quando viene rispettata la graduatoria ma al contrario le lamentele iniziano proprio quando in un modo o nell'altro l'ordine di ruolo viene disatteso e privato del suo significato.

Per quanto concerne le così dette “leggi speciali”, mancando a nostro avviso un espresso riferimento ai colleghi che potrebbero essere trasferiti ai sensi dell’art 42 bis della legge 151/2001, vorremo capire se anche nei loro confronti debba essere applicato un trattamento prioritario nell’assegnazione delle sedi nonostante la temporaneità del trasferimento.

Ci risulta inoltre che da una recente riunione tenutasi presso il Viminale in data 03 Marzo u.s. e ratificata il 16/03 u.s. con nota prot. 3104, è intenzione dell’amministrazione proporre una sorta di “serbatoio” di posti definiti extra organico al fine di accogliere le istanze di trasferimento delle “leggi speciali”.

Ciò significherebbe che anche a livello locale si potrebbe avere una semplificazione nella gestione del personale avente diritto di trasferimento ai sensi delle leggi 104/92, 267/00 e 151/01.

Ancora, dall’informativa da Lei presentata emerge la volontà del Comando di attuare in concomitanza con le mobilità e, eventualmente in qualsiasi momento, movimenti orizzontali al fine di riequilibrare le varie qualifiche e/o unità in leggi speciali. Il CONAPO chiede di indicare quali siano le qualifiche prioritarie al fine di attuare tale riequilibrio delle risorse, essendo evidente che non tutte avranno ugual peso sul dispositivo di soccorso (basti pensare agli autisti o alle qualifiche necessarie a garantire l’eventuale intervento della colonna mobile).

Vi è da considerare, inoltre, che molti colleghi sono in possesso di più abilitazioni, il che potrebbe portare da un lato, al riequilibrio per una particolare qualifica in una sezione, dall’altro, ad una carenza per una qualifica diversa da quella che ha portato al movimento, nella sezione di uscita.

Suggeriamo a tal fine che il Comando si riunisca con i signori Capi turno e indichi con chiarezza quali sono le qualifiche prioritarie di cui tener conto in una eventuale ripartizione delle risorse



Per quanto riguarda i trasferimenti temporanei di cui all'informativa in oggetto riconosciamo la necessità del Comando di riservarsi tale possibilità ma chiediamo il rispetto dell'art 42 del D.P.R. 64/2012 "Regolamento di servizio del Corpo Nazionale VVF"

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, si rimane a disposizione.

Si porgono distinti saluti.

Nuoro 05-04-2016.

La Segreteria Provinciale Conapo

Salvatore Cayh
Enrico Ugh

Nov